

altre galeazze veneziane, rese loro i debiti onori. Ciò fa sapere per prevenire false voci o narrazioni dei fatti.

Data nel porto di Rodi.

229. — 1386, ind. IX, Agosto 13. — c. 115 (118). — Il procuratore nominato nel n. 226, fa quitanza simile al n. 227, per lire 65, soldi 12, den. 6, gr. 3 ed oro, rata di Settembre.

230. — 1386, ind. IX, Agosto 17. — c. 112 (115) t.^o — Il doge, coi consigli minore, dei pregadi e dei XL, dà facoltà a Nicolò Foscari di negoziare in nome del comune di Venezia col procuratore di Carlo Topia principe d'Albania e signore di Durazzo, e di stipular con esso trattati, convenzioni ecc. (v. n. 231).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: il cancellier grande e tre scrivani ducali già noti. — Atti Leonardo degli Anzolelli.

V. LJUBIĆ, *op. cit.*, IV, doc. CCCXXIX.

231. — 1386, ind. IX, Agosto 18. — c. 113 (116). — Nicolò Foscari (v. n. precedente) e Giovanni vescovo *Verganense* (?) procuratore di Carlo Topia principe di Albania e signore di Durazzo (procura in atti di Liberale de' Bachini da Ferrara notaio imp.) pattuiscono: Il Topia pagherà a Venezia, nel tempo che questa sarà in guerra, 600 duc. d'oro all'anno. Concederà alla stessa il monopolio dell'esportazione del grano dai di lui stati, nei quali ammetterà a trafficare i soli mercanti veneziani. Egli potrà trar da Venezia a proprie spese armi, soldati e balestrieri, a patto che quando tali uomini sono abitanti di quella città non saranno mandati in campo, ma tenuti nei luoghi forti; similmente potrà comperarvi una galea. In fine terrà come propri gli amici e i nemici di Venezia; questa, quando il Topia avesse guerra, gli presterà i suoi buoni uffici per la pace o per altro, come a cittadino veneziano. Il medesimo principe ratificherà il presente entro due mesi.

Fatto nella cancelleria del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Raffaino de' Caresini, Francesco di Maffeo Minio, tre scrivani ducali, Teodoro del fu Elia albanese e Martino del fu Sergio d'Almissa. — Atti Leonardo degli Anzolelli not. imp. e scriv. ducale.

V. LJUBIĆ, *op. cit.*, IV, doc. CCCXXX.

232. — 1386, Agosto 26. — c. 20 (23). — Il doge ed i suoi consiglieri decretano: che nelle condanne di ecclesiastici dipendenti dal primicerio di S. Marco, la parte delle multe che spetterebbe allo Stato sia data ad esso primicerio, come si dà al vescovo di Castello quella delle ammende pagate da' preti ad esso subordinati (v. n. 3 e 233).

233. — 1386, ind. X, Settembre 10. — c. 20 (23). — I consiglieri Iacopo Delfino cav., Giovanni Bembo, Marino Storlato, Andrea Pesaro, Andrea Cocco e Remigio Soranzo, decretano che, in omaggio alla deliberazione riferita al n. 3, i Signori di notte non possano esigere da prete Diomelde mansionario di S. Marco,